

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE

A.S. 1180 - "Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare"

N. 8

Marzo 2002

S O M M A R I O

Articolo 1 (Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero)	pag. 1
Articolo 2 (Disposizioni in materia di antiriciclaggio)	pag. 2
Articolo 3 (Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare)	pag. 3

Articolo 1

(Proroga di termini in materia di emersione di attività detenute all'estero)

Si premette che il provvedimento non risulta corredato di una RT in quanto, a giudizio del Governo, non ne derivano nuove o maggiori spese, per le ragioni specificate nella relazione illustrativa.

L'articolo 1 del presente decreto-legge provvede a prorogare i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero. In particolare, sulla base di quanto disposto al comma 1, il termine di presentazione della dichiarazione riservata, fissato al 28 febbraio 2002 ai sensi del comma 1 del decreto-legge n. 350 del 2001 (convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 2001), slitta al 15 maggio 2002.

Inoltre, così come contemplato nel successivo comma 2, se entro tale data il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili per motivi oggettivamente non dipendenti dalla volontà del soggetto interessato, gli effetti del provvedimento in discorso si producono ugualmente purché entro la medesima data del 15 maggio venga presentata apposita dichiarazione riservata contenente in più l'esplicitazione delle cause ostative. In ogni caso il rimpatrio o la regolarizzazione sono operanti entro il 30 giugno 2002.

Infine il comma 3 prevede che l'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, provveda a stabilire modalità e contenuti della dichiarazione riservata di cui al precedente comma e della relativa integrazione.

Al riguardo, si rammenta che la RT relativa al citato decreto-legge n. 350 (A.C. 1654) stimava, per effetto della disciplina contenuta nel Capo III di tale provvedimento (relativo appunto al cd. "scudo fiscale"), un maggior gettito complessivo pari a 2.000 mld di lire, che in termini di cassa avrebbe dato luogo a maggiori entrate pari a 100 mld nel 2001 e a 1.900 mld nel 2002. La proroga del

termine per la presentazione della dichiarazione riservata, recata dal provvedimento in esame, non sembra comportare effetti negativi di natura finanziaria, in quanto il maggior gettito riconducibile all'ampliamento del termine e altresì all'estensione dello "scudo" a talune fattispecie con rilevanza penale di cui al successivo articolo 2 (vedi sotto) sembra tale da compensare il rallentamento dei versamenti dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, che peraltro avranno comunque luogo entro la prima metà dell'anno 2002.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio)

L'articolo in esame, nel limitare la portata del comma 2-*bis* dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, estende di fatto l'operatività dello "scudo" associato alla dichiarazione di emersione di cui all'articolo precedente (che in base a tale comma - inserito nel citato provvedimento nel corso dell'esame parlamentare - non sarebbe risultato efficace) a talune ipotesi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per taluni reati di particolare gravità (delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura).

Sulla possibile ricaduta finanziaria di tale disposizione, si veda quanto osservato a commento del precedente articolo 1.

Articolo 3

(Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare)

La disposizione proroga al 30 novembre del 2002 il termine, originariamente fissato al 30 novembre 2001 e prorogato prima al 28 febbraio 2002 ed attualmente al 30 giugno 2002, per la presentazione della dichiarazione di emersione prevista dalla legge n. 383 del 2001.

Come si può desumere dalla relazione di accompagnamento, le ragioni della proroga sono da ricondurre da una parte alla considerazione che l'adesione ai piani di emersione comporta, per i datori di lavoro, una serie di adempimenti complessi, tali da costituire un percorso operativo durevole nel tempo, dall'altra all'opportunità di assicurare un lasso temporale più ampio all'adeguamento organizzativo delle amministrazioni in vista del piano straordinario di accertamento che diventerà operativo dal 1° settembre 2002.

La parte della relazione riferita agli aspetti finanziari prevede uno slittamento di entrate attese per il 2002 e il 2003, pari rispettivamente a 423 e a 15 mln di euro, all'anno 2004. Viene stimata la percentuale di domande che verranno posticipate al 30 novembre pari al 50% del totale di quelle previste per la precedente scadenza.

Sempre sulla base della relazione del Governo si evince però che l'effetto complessivo sul fabbisogno del settore statale risulterebbe neutrale in quanto il differimento del termine per emergere può consentire il superamento di "impasse" iniziali e favorire maggiori adesioni tali da garantire negli anni 2002 e 2003 un incremento del gettito atteso quanto meno sufficiente – pur se stimato in via prudenziale – a compensare i minori introiti per gli stessi anni 2002 e 2003.

Al riguardo, si rinvia anzitutto a quanto rilevato da questo Servizio relativamente al disegno di legge che ha introdotto la norma *de qua*¹, ribadendo l'opportunità di una verifica della percentuale del 40% di soggetti che opteranno per il versamento in forma rateizzata, se tale assunto viene mantenuto come base di calcolo nella relazione in esame, in quanto l'ipotesi potrebbe apparire sovrastimata alla luce della vantaggiosità di versare il dovuto in unica soluzione, usufruendo di un abbattimento del 25%. A percentuali più ridotte di soggetti che rateizzano dovrebbe corrispondere un miglioramento del fabbisogno del primo anno (2002) e un peggioramento per il 2003. In questa ipotesi, e limitando l'analisi agli effetti in termini di cassa, è possibile quindi che con la proroga in esame si attenui l'effetto negativo immediato sul fabbisogno del settore statale previsto dalla relazione al decreto, in quanto maggiori sarebbero i versamenti in unica soluzione.

Comunque, in relazione alla questione centrale relativa alla possibilità che una proroga del termine dia luogo ad un maggior numero di adesioni, tali da compensare la perdita di gettito connessa alla proroga stessa e presumibilmente legata al meccanismo della rateizzazione, si rileva che non risultano sufficientemente chiarite le ipotesi in base alle quali sono stimate tali maggiori adesioni (con il relativo ammontare complessivo di imponibile e quindi di gettito), la cui consistenza, secondo il Governo, dovrebbe essere tale da rendere neutrale l'impatto della proroga sui saldi.

Si ricorda al riguardo che le entrate in questione, con esclusione di quelle contributive, risultano vincolate al fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000 ("finanziaria" 2001), con le destinazioni previste dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 383 del 2001 (cd. legge "Tremonti-*bis*"), come

¹ Nota di lettura n. 2, luglio 2001, p. 5.

modificata. L'operatività del meccanismo di utilizzo di tali risorse risulta peraltro sospeso dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 488 del 2001 ("finanziaria" 2002) fino al 30 giugno 2002. Va altresì ricordato che dalla sezione II[^] della Relazione previsionale e programmatica per il 2002 (tab. n. 12) si evince che le entrate da emersione concorrono alla definizione degli obiettivi in termini di pubblica amministrazione per 1.033 mln di euro per il 2002 e 2.066 mln di euro per il 2003.

Occorre infine osservare che, in assenza di una modifica normativa che riconsideri i periodi d'imposta considerati, i vantaggi derivanti dall'emersione potrebbero ridursi sensibilmente per il datore di lavoro che aderisse al meccanismo nell'imminenza della nuova data di scadenza, soprattutto in considerazione dei riferimenti all'anno 2001 contenuti nelle modifiche ulteriormente agevolative realizzate con la legge finanziaria per il 2002 e con l'articolo 21 della legge n. 409 del 2001, di conversione del decreto-legge n. 350 in materia di euro. A titolo esemplificativo, si ricorda che le imposte sostitutive dell'IRPEF e dell'IRPEG si applicano sull'incremento di reddito che si verifica nel triennio 2001-2003 rispetto a quello del periodo d'imposta 2000, che relativamente al 2001 è prevista una sorta di sanatoria per le violazioni commesse in materia di IVA e di ritenute d'acconto, e che al 30 novembre saranno scaduti sia i termini di presentazione di Unico 2002, sia i termini di versamento delle imposte.